

Genova, 13/02/2015

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA - SEGUITO

Oggetto: Istruzioni e precisazioni Agenzia delle Dogane / Agenzia delle Entrate; seguito a nostra precedente comunicazione ad oggetto dichiarazioni d'intento per importare beni senza applicazione di IVA

Gentili Signori,

facciamo seguito con la presente alla precedente nostra comunicazione datata 11/02/2015, relativa alle nuove modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento e alla loro presentazione alla dogana per le operazioni d'importazione.

A conferma delle indicazioni fornite, Vi inviamo qui acclusi il nuovo modello di dichiarazione d'intento e correlate istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, unitamente alla nota prot. 17631/RU dell'Agenzia delle Dogane di istruzioni per l'utilizzo in dogana della dichiarazione d'intento.

Alleghiamo inoltre le note degli Uffici delle Dogane di Genova 1 e Genova 2 (prot. 5916/RU e 7008/RU del 12.02.15) di ulteriori istruzioni con riferimento alla necessità di firma del modello e di suo invio alla dogana con le usuali modalità.

Auspichiamo di aver compiutamente fornito il quadro di riferimento ufficiale, cui è evidentemente necessario conformarsi con urgenza, oltre che per il puntuale adempimento degli obblighi di legge anche per il buon andamento delle nostre attività.

A tale ultimo riguardo, confidiamo in un rapido superamento dei disservizi e delle incertezze che, pur comprensibili nella prima fase di adozione di una nuova procedura, si stanno registrando eccessivamente numerosi e purtroppo utili a dilatare i tempi di sdoganamento delle merci.

Vi sollecitiamo dunque ad utilizzare la PEC in modo più funzionale, evitando il sistematico invio di dichiarazioni d'intento corredate della sola conferma di ricezione che, seppur più celermente ottenuta dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla prevista ricevuta di presentazione, è del tutto inidonea a consentire la presentazione della bolletta doganale.

Le disposizioni sono infatti chiare sull'obbligo di fornire alla dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione che, si rammenta, riporta il protocollo a 23 caratteri e l'importo comunicato per l'operazione all'Agenzia delle Entrate (diversamente dalla conferma di ricezione).

Vi rinnoviamo l'invito a contattarci per qualsiasi chiarimento e la nostra disponibilità a fornire tutta l'assistenza necessaria ad impostare correttamente le attività operative per giungere quanto prima ad un generale miglioramento della situazione attuale.

Distinti saluti

SAIMARE S.p.A.
Ufficio Affari Doganali
Laura Bernocchi

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
(art. 13 D.lgs.
n.196/2003)**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità
del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Conferimento Dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.
L'indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità
del trattamento**

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolari
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero Anno
Attribuito dal dichiarante

Numero Anno
Attribuito dal fornitore o prestatore

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale 		Partita IVA 	
	Cognome o denominazione o ragione sociale 		Nome 	
	Sesso (M/F) ☐			
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 		Provincia (sigla)
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale 		Codice carica 	Codice fiscale società
	Cognome 		Nome 	
	Sesso (M/F) ☐			
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 		Provincia (sigla)
RECAPITI	Telefono prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio 			
DICHIARAZIONE	Integrativa ☐			
	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI ☐ o IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO			
	e chiedo di acquistare o importare			
	La dichiarazione si riferisce a: una sola operazione per un importo fino a euro operazioni fino a concorrenza di euro operazioni comprese nel periodo da giorno mese anno a giorno mese anno			
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	☐ Dogana			
	Altra parte contraente			
	Codice fiscale 		Partita IVA 	
Cognome o denominazione o ragione sociale 		Nome 		Sesso (M/F) ☐
FIRMA	FIRMA			

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso Mobile					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata					
	Esportazioni 2	Cessioni intracomunitarie 3	Cessioni verso San Marino 4	Operazioni assimilate 5	Operazioni straordinarie 6	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario 					
	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO 			

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (art 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e art. 20, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175). La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato **"DICHIARAZIONE D'INTENTO"**, disponibile sul sito internet **www.agenziaentrate.gov.it**.

L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati.

Frontespizio

Numero di dichiarazione

Il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento.

Dati del dichiarante

Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati:

- **se persona fisica**, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- **se soggetto diverso da persona fisica**, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il **"Codice carica"** corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il **"Codice carica"** può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo **"Codice fiscale società"** e va indicato il **"Codice carica"** corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

Recapiti

Possono essere indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Integrativa

Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella **"Integrativa"** e indicando il **numero di protocollo** della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Dichiarazione

Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **acquisti o importazioni** senza applicazione dell'IVA, l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235).

Il dichiarante compila:

- il **campo 1**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento;
- il **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato;
- i **campi 3 e 4**, se la dichiarazione d'intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l'anno solare) da specificare.

Destinatario della dichiarazione

Il campo "Dogana" è barrato nel caso di importazioni.

Nei campi relativi all'"Altra parte contraente" il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione.

QUADRO A PLAFOND

Tipo di plafond

Nel **riga A1**, il dichiarante indica la natura del plafond: **Fisso** o **Mobile**.

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la **casella 1 "Dichiarazione annuale IVA presentata"** e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle **caselle da 2 a 5 del riga A2**, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:

- la **casella 2**, per le **esportazioni** di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
- la **casella 3**, per le **cessioni intracomunitarie** di beni;
- la **casella 4**, per le **cessioni** di beni effettuate nei confronti di operatori **sammarinesi**;
- la **casella 5**, per le **operazioni assimilate** alle cessioni all'esportazione.

Nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la **casella 6 operazioni straordinarie**.

Impegno alla presentazione telematica

Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.

Stampa della dichiarazione

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

Roma, 11 febbraio 2015

Protocollo: 17631/RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali
ed Interprovinciale di Trento di
Bolzano
SEDI

Agli Uffici delle dogane
SEDI

e, p.c.:

All'Agenzia delle Entrate
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
ROMA

Alla Direzione Centrale antifrode e
controlli
SEDE

Ai Componenti del Tavolo
E Customs

OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Art. 20 -
Modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto – Istruzioni.

Premessa

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, disponendo l'obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento.

Il nuovo modello per la dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono stati approvati con il Provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale informa che il modello in questione è disponibile gratuitamente sul sito internet della medesima (www.agenziaentrate.it).

Il Provvedimento suddetto ha stabilito che, ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge n. 212/2000, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori avrebbero potuto continuare ad inviare o consegnare la dichiarazione d'intento secondo le modalità previgenti.

A decorrere dal 12 febbraio 2015, i soggetti che intendono avvalersi dell'utilizzo del plafond IVA sono invece tenuti ad attenersi alle nuove modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento, preventivamente all'operazione di acquisto o di importazione di beni o servizi.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come novellato dal citato D.Lgs n. 175/2014, prevede infatti che la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Adempimenti per l'utilizzo in dogana della dichiarazione d'intento

La disposizione in commento stabilisce, che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di

dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

Nelle more dell'adozione delle procedure a ciò necessarie, **dal 12 febbraio 2015**, per l'utilizzo in dogana del plafond IVA occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione.

Come precisato dal citato Provvedimento del 12 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate, il quale richiama la risoluzione del Ministero delle finanze n. 355235 del 27/07/1985 nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello, la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione di importazione.

Nulla è mutato circa l'obbligo di indicare nei singoli della dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando **nella casella 44 del DAU** "Documenti presentati/Certificati" il **codice documento 01DI**. Si rammenta che, per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione d'intento.

Sono invece modificate le regole di compilazione dell'identificativo della dichiarazione di intento per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall'Agenzia delle Entrate, che è così strutturato:

AAMMGHHMMSSNNNNNXXXXXX

- AAMMG: data di ricezione;
- HHMMSS: orario di ricezione;
- NNNNN: numero casuale;
- XXXXXX: numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico.

Di conseguenza, per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio IM occorre compilare la casella 44 come di seguito indicato:

- "tipo documento": 01DI;
- "paese di emissione": IT;
- "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
- "identificativo": AAMMGHHMMSSNNNNNXXXXXX (numero di protocollo telematico della dichiarazione d'intento);
- "quantità riferita al documento": campo vuoto;

- “unità di misura”: campo vuoto.

Qualora, invece, si utilizzi il messaggio B1, è necessario compilare la casella 44 come di seguito indicato:

- “tipo documento”: 01DI;
- “paese di emissione”: IT;
- “anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA;
- “identificativo”: AAMMGGHHMMSSNNNNN (primi 17 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
- “Quantità riferita al documento”: XXXXXX (ultimi 6 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
- “unità di misura”: campo vuoto.

Importo dell’operazione indicato nella dichiarazione d’intento

Considerato che solo a conclusione dell’accertamento doganale si determina l’importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc.) è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di apportare talune modifiche al modello della dichiarazione di intento .

Per effetto delle modifiche apportate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 11 febbraio c.a., pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa, per quanto concerne l’importo dell’operazione, nel riquadro del modello relativo alla “dichiarazione”, l’importatore dovrà indicare un **“valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare** che tenga cautelativamente conto, **per eccesso**, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile.

Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione di intento, **ai fini dell’impegno del plafond IVA, l’importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.**

* * *

Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale di Trento e Bolzano vorranno assicurare la massima diffusione delle presenti istruzioni presso le Strutture territoriali e le Associazioni interessate in ambito locale, non mancando di segnalare eventuali criticità o difficoltà che dovessero insorgere in sede applicativa.

Il Direttore Centrale ad interim

*f.to Dott.ssa Maria Grazia Artibani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs
n.39/93*

**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Genova, 12/01/2015

Protocollo: 5916 R.U.

Rif.:

Allegati:

Alle S.o.t. Passo Nuovo e Uffici
Satellite – e-mailAll'Area Staff
Verifiche Controlli e Antifrode
Assistenza ed Informazione agli
Utenti
Gestione del Contenzioso – e-mailAl Consiglio Territoriale Spedizionieri
Doganali della Liguria
Via al Molo Cagni – Palazzina Servizi
16128 GENOVA
e-mail ctsd.ge@alboge.itAll'A.Ge.Spe.Do.
Via al Molo Cagni – Palazzina Servizi
16128 GENOVA
e-mail agespedo@agespedo.itAll'Associazione Spedizionieri, Corrieri e
Trasportatori del Porto di Genova
Via Roma, 9/4
16121 GENOVA
e-mail info@spediporto-genova.comAll'Associazione Nazionale Provveditori
Appaltatori Navali
Piazza di San Matteo 15/5
16123 GENOVA
e mail info@anpan.itAll'Associazione Agenti Marittimi
Via Cesarea, 11/7
16121 GENOVA
e-mail info@assagenti.it

e p.c.

Alla Direzione Interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d'Aosta
Ufficio del Direttore – e-mail
did.liguriapiemonte_vda@agenziadogane.it**OGGETTO:** Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Art. 20 - Modello
per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi

UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA 1

AREA GESTIONE TRIBUTI

16126 Genova, Via Rubattino 10a – Telefono +39 0108541386 – Volp (170)386 - Fax +39 010261150 - e-mail: dogane.genova1.tributi@agenziadogane.it
Il funzionario di riferimento: Capo Area Gestione Tributi dott. Vincenzo Capanna

Si riporta il testo della nota prot. n. 17631 R.U. del 11/02/2015 della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali relativa alla dichiarazione d'intento telematica.

“Premessa

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, disponendo l'obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA , ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento.

Il nuovo modello per la dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono stati approvati con il Provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale informa che il modello in questione è disponibile gratuitamente sul sito internet della medesima (www.agenziaentrate.it).

Il Provvedimento suddetto ha stabilito che, ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge n. 212/2000, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori avrebbero potuto continuare ad inviare o consegnare la dichiarazione d'intento secondo le modalità previgenti.

A decorrere dal 12 febbraio 2015, i soggetti che intendono avvalersi dell'utilizzo del plafond IVA sono invece tenuti ad attenersi alle nuove modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento, preventivamente all'operazione di acquisto o di importazione di beni o servizi.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come novellato dal citato D.Lgs n. 175/2014, prevede infatti che la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Adempimenti per l'utilizzo in dogana della dichiarazione d'intento

La disposizione in commento stabilisce, che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

Nelle more dell'adozione delle procedure a ciò necessarie, **dal 12 febbraio 2015**, per l'utilizzo in dogana del plafond IVA occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione.

Come precisato dal citato Provvedimento del 12 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate, il quale richiama la risoluzione del Ministero delle finanze n. 355235 del 27/07/1985 nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello, la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione di importazione.

Nulla è mutato circa l'obbligo di indicare nei singoli della dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando **nella casella 44 del DAU "Documenti presentati/Certificati" il codice documento 01DI**. Si rammenta che, per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione d'intento.

Sono invece modificate le regole di compilazione dell'identificativo della dichiarazione di intento per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall'Agenzia delle Entrate, che è così strutturato:

AAMMGHHMMSSNNNNNXXXXXX

- **AAMMGG**: data di ricezione;
- **HHMMSS**: orario di ricezione;
- **NNNNN**: numero casuale;
- **XXXXXX**: numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico.

Di conseguenza, per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio IM occorre compilare la casella 44 come di seguito indicato:

- "tipo documento": 01DI;
- "paese di emissione": IT;
- "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
- "identificativo": AAMMGHHMMSSNNNNNXXXXXX (numero di protocollo telematico della dichiarazione d'intento);
- "quantità riferita al documento": campo vuoto;
- "unità di misura": campo vuoto.

Qualora, invece, si utilizzi il messaggio B1, è necessario compilare la casella 44 come di seguito indicato:

- "tipo documento": 01DI;
- "paese di emissione": IT; "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
- "identificativo": AAMMGHHMMSSNNNNN (primi 17 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
- "Quantità riferita al documento": XXXXXX (ultimi 6 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
- "unità di misura": campo vuoto.

Importo dell'operazione indicato nella dichiarazione d'intento

Considerato che solo a conclusione dell'accertamento doganale si determina l'importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali

assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc.) è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di apportare talune modifiche al modello della dichiarazione di intento .

Per effetto delle modifiche apportate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 11 febbraio c.a., pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia stessa, per quanto concerne l'importo dell'operazione, nel riquadro del modello relativo alla "dichiarazione", l'importatore dovrà indicare un "valore presunto" dell'imponibile ai fini IVA dell'operazione d'importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile.

Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione di intento, **ai fini dell'impegno del plafond IVA, l'importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento**".

Ad integrazione delle istruzioni sopra dettate dalla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, si specifica per le dichiarazioni cartacee che:

- possono continuare ad essere trasmesse secondo le modalità indicate nell'o.d.s. prot. n. 64171 R.U. del 26/09/2012,
- devono essere compilate sul modello di cui alla Determinazione prot. n. 159674/2014 dell'Agenzia delle Entrate, e
- devono essere firmate nell'apposito campo.

Eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi nella pratica attuazione delle presenti disposizioni, saranno prontamente comunicate allo scrivente, così come ogni abuso o scorretto utilizzo della procedura.

Il Direttore dell'Ufficio
Claudio Tucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Genova, 12/02/2015

Protocollo: 7008 /RU

Rif.:

Allegati: due

Alle S.o.t. Aeroporto e Voltri e
Uffici satellite

— e mail

All'Area Utenti

- e-mail

All'Area Verifiche Controlli e
Antifrode

— e mail

All'Area Staff

- e mail

All'Area Gestione del
Contenzioso

- e mail

Al Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
Via al Molo Cagni - 16128 GENOVA
e mail ctsd.ge@alboge.it

All'A.Ge.Spe.Do.
P.zza Cavour, 15/7 - 16128 GENOVA
e mail agespedo@agespedo.it

All'Associazione Spedizionieri, Corrieri e
Trasportatori del Porto di Genova
Via Roma, 9/4 - 16121 GENOVA
e mail [info@spediporto-
genova.com](mailto:info@spediporto-genova.com)

e, p.c.

Alla Direzione Interregionale dell'Agenzia
delle Dogane per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d'Aosta

Alla Direzione Regionale dell'Agenzia
delle Entrate
Via Fiume, 2 - 16121 - Genova
dr.liguria@agenziaentrate.it

UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA 2

AREA GESTIONE TRIBUTI -

UFFICIO REGIMI DOGANALI

16126 Genova, Via Rubattino 10a - Telefono +39 0102751259 - Fax +39 010261150 - e-mail: dogane.genova2.tributi@agenziadogane.it

Funzionario di rif.: Franco Della Casa

**OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Art. 20 -
Modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto – Istruzioni.**

La Direzione Centrale Legislazione e procedure Doganali, con nota prot. n. 17631/RU del 11/02/2015, ha dettato istruzioni in merito all'applicazione dell' art. 20 del D.Lgs n. 175 del 21 novembre 2014, riguardante la presentazione delle dichiarazioni d'intento.

Si riporta di seguito il testo della nota.

“ L'articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, disponendo l'obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA , ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento.

Il nuovo modello per la dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono stati approvati con il Provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale informa che il modello in questione è disponibile gratuitamente sul sito internet della medesima (www.agenziaentrate.it).

Il Provvedimento suddetto ha stabilito che, ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge n. 212/2000, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori avrebbero potuto continuare ad inviare o consegnare la dichiarazione d'intento secondo le modalità previgenti.

A decorrere dal 12 febbraio 2015, i soggetti che intendono avvalersi dell'utilizzo del plafond IVA sono invece tenuti ad attenersi alle nuove modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento, preventivamente all'operazione di acquisto o di importazione di beni o servizi.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come novellato dal citato D.Lgs n. 175/2014, prevede infatti che la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Adempimenti per l'utilizzo in dogana della dichiarazione d'intento

La disposizione in commento stabilisce, che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

Nelle more dell'adozione delle procedure a ciò necessarie, **dal 12 febbraio 2015**, per l'utilizzo in dogana del plafond IVA occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione.

Come precisato dal citato Provvedimento del 12 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate, il quale richiama la risoluzione del Ministero delle finanze n. 355235 del 27/07/1985 nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello, la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione di importazione.

Nulla è mutato circa l'obbligo di indicare nei singoli della dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando nella casella 44 del DAU "Documenti presentati/Certificati" il codice documento 01DI . Si rammenta che, per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione d'intento.

Sono invece modificate le regole di compilazione dell'identificativo della dichiarazione di intento per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall'Agenzia delle Entrate, che è così strutturato:

AAMMGHHMMSSNNNNNXXXXXX .

AAMMGG: data di ricezione; .

HHMMSS: orario di ricezione; .

NNNNN: numero casuale; .

XXXXXX: numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico.

Di conseguenza, per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio IM occorre compilare la casella 44 come di seguito indicato: .

"tipo documento": 01DI; .

"paese di emissione": IT; .

"anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA; .

"identificativo": AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX
(numero di protocollo telematico della dichiarazione
d'intento); .

"quantità riferita al documento": campo vuoto;

"unità di misura": campo vuoto.

Qualora, invece, si utilizzi il messaggio B1, è necessario compilare la casella 44 come di seguito indicato: .

"tipo documento": 01DI; .

"paese di emissione": IT; .

"anno di emissione": anno di emissione nel formato
AAAA; .

"identificativo": AAMMGGHHMMSSNNNNN (primi 17
caratteri del numero di protocollo telematico della
dichiarazione di intento);

"Quantità riferita al documento": XXXXXX (ultimi 6
caratteri del numero di protocollo telematico della
dichiarazione di intento); .

"unità di misura": campo vuoto.

Importo dell'operazione indicato nella dichiarazione d'intento

Considerato che solo a conclusione dell'accertamento doganale si determina l'importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc.) è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di apportare talune modifiche al modello della dichiarazione di intento .

Per effetto delle modifiche apportate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 11 febbraio c.a., pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia stessa, per quanto concerne l'importo dell'operazione, nel riquadro del modello relativo alla "dichiarazione", l'importatore dovrà indicare un "valore presunto" dell'imponibile ai fini IVA dell'operazione d'importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile.

Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione di intento, **ai fini dell'impegno del plafond IVA, l'importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento** .

* * *

Ad integrazione della nota in premessa, in attesa di ulteriori specifiche disposizioni e nelle more del completamento delle procedure informatiche, le dichiarazioni cartacee potranno continuare ad essere trasmesse secondo le modalità indicate nell' O.d.s. prot. n. 64171/RU del 26/09/2012 dell' U.D. di Genova.

Le stesse devono essere compilate sul modello previsto dalla Determinazione prot. n. 159674 del 12/12/2014 dell'Agenzia delle Entrate e firmate come da previgenti disposizioni.

Gli uffici dipendenti e gli operatori interessati sono pregati di attenersi alle istruzioni sopra riportate non mancando di segnalare le eventuali difficoltà o criticità che dovessero insorgere in sede applicativa.

Il Direttore dell'Ufficio
Manuela Tealdo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93